L’assicurazione del rischio da prodotto difettoso.

Dott.ssa Raffaella Tassinari

Treviso, 13/04/2012

D

Perché la polizza RC Prodotti ?

- ***Mutate tecnologie di produzione;***
- ***Molteplicità di partecipanti al processo di produzione del prodotto;***
- ***Nuove modalità di commercializzazione;***
- ***Ampliamento dei mercati;***
- ***Accresciuta coscienza dei consumatori: associazioni di consumatori;***
- ***Codice del Consumo (D.Lgsl.206/2005)***
- ***Introduzione della "Class Action" nella legge italiana.***

L’aumentata esposizione al rischio di dover risarcire danni comporta,per il produttore, la necessità di :

valutare i rischi derivanti dalle varie fasi produttive e adottare un specifico piano per prevenire e ridurre al minimo la difettosità dei prodotti ;

stipulare una polizza di Responsabilità Civile Prodotti.

Funzione del contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotti

- **Trasferire ,in tutto o in parte ,il rischio economico dall'Imprenditore (assicurato) alla Compagnia di assicurazione (art. 1917 1°co. C. C.).**

- **Garantire al danneggiato il soddisfacimento del proprio credito.**

Struttura della Polizza:

Aspetti Preliminari al Contratto

E

Oggetto dell' Assicurazione

Il Questionario - Proposta

- **Descrizione generale dei prodotti ;**
- **Individuazione della qualifica di Produttore;**
- **Notizie sui prodotti (modalità di fabbricazione,materie prime utilizzate,tracciabilità ecc.);**
- **Avvertenze e istruzioni per l'uso;**
- **Controlli in fase di produzione obbligatori o volontari;**
- **Esportazione diretta in USA,Canada,Messico;**
- **Precedenti assicurativi;**
- **Ammontare del fatturato e numero dei dipendenti**

La sottoscrizione del questionario non impegna il proponente alla stipula della Polizza di assicurazione.

Tuttavia,qualora la polizza sia emessa,le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Conseguenze delle dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave :

Art.1892 C.C.

1 - Annullamento del contratto

2 - Mancato pagamento del sinistro

Conseguenze delle dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave :

Art.1893 C.C.

1 - Recesso dal contratto

2 - Pagamento parziale del sinistro

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile ai sensi di legge,a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore dopo la loro messa in circolazione, per morte,per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi descritti in polizza, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Contenuti assicurativi comuni a tutte le polizze RC Terzi,compresa la RC Prodotti

- L'assicurazione tiene indenne l'assicurato in quanto ***responsabile civile*** ai sensi di legge;
- l'assicurazione risarcisce esclusivamente ***danni a terzi***, cioè a soggetti diversi dall'assicurato stesso e dai soggetti non considerati terzi;
- l'assicurazione risarcisce solo i danni causati ***involontariamente dall'assicurato.***

Contenuti specifici della polizza RC Prodotti

- Assicurato = ***Colui che riveste in Italia la qualifica di produttore***
- Il danno deve derivare da ***difetto dei prodotti risultanti in polizza dopo la loro messa in circolazione***
- I danni garantiti sono esclusivamente : ***morte,lesioni personali,distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi descritti in polizza.***

Qualifica di "produttore" in base alla legge italiana:
art.3 D.Lgs.n.206/2005,lett. d)

- ***Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio o un suo intermediario,nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome,marchio o altro segno distintivo.***

Prodotto Difettoso ex art.117 D.lgs.206/2005 = prodotto non sicuro

Quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze,tra cui:

1) **il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione,le sue caratteristiche palesi,le istruzioni e le avvertenze fornite;**

2) **l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che,in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;**

3) **il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.**

Rientrano nell'accezione di "difetto del prodotto" :

- **Il vizio materiale di fabbricazione o costruzione in senso stretto o,a monte,il vizio di progettazione che,rendendo insicuro il prodotto,è suscettibile di provocare un danno.**
- **L'insicurezza del prodotto che ,in occasione del suo uso,provoca un danno a prescindere da un difetto di costruzione che renda la cosa inidonea all'uso : tale insicurezza va valutata in base alle istruzioni che accompagnano il prodotto,all'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,ai comportamenti che ,in relazione ad esso,si possono ragionevolmente prevedere.**

I soli danni risarcibili ai sensi della polizza RC Prodotti sono:

Danni corporali a terzi = morte o lesioni corporali.

Danni materiali diretti a cose di terzi diverse dal prodotto difettoso = distruzione o danneggiamento di cose.

Riferimento all'art.123 Codice del Consumo ma senza le limitazioni soggettive e oggettive ivi previste.

Estensione presente nella quasi totalità delle polizze :

danni da interruzione o sospensione di attività,mancato o ritardato inizio di attività industriali,commerciali,artigianali,agricole o di servizi,**purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.**

(Tali danni sono soggetti a limiti di indennizzo e all'applicazione di scoperti e franchigie).

Danno al prodotto finito

- **La garanzia comprende i danni che i prodotti indicati in polizza,quali componenti di altri prodotti,provochino al prodotto finito o ad altro componente.**

- **Nel caso in cui i prodotti indicati in polizza diventino componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti,la garanzia per i danni al prodotto finito può essere soggetta a limiti di indennizzo .**

Esclusioni comuni alle polizze di RC

- Rischi atomici

- Danni da inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo

- Responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantigli dalla legge.

Esclusioni specifiche della polizza RC Prodotti

- Spese di sostituzione o riparazione del prodotto

- Spese e oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o presunti tali.

- Spese per indagini(non autorizzate)volte ad accertare la causa del sinistro.

- Intenzionali violazioni di leggi,norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza.

- Prodotti consegnati in USA,Canada e Messico.

Possibili estensioni di garanzia

- **Garanzia ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato (sottoposta al verificarsi di alcune condizioni e a limiti di indennizzo).**
- **Esportazione diretta dei prodotti in USA,Canada,Messico (sottoposta a limitazioni temporali e limiti di indennizzo).**
- **Inquinamento accidentale (sottoposta a limiti di indennizzo).**

Inizio e termine della garanzia

- **Clausola di validità "claims made":**

Il sinistro si verifica non in coincidenza con l'evento dannoso, ma quando arriva all'assicurato una richiesta di risarcimento danni.
Perché sia valida la copertura assicurativa, tale richiesta deve pervenire durante il periodo di validità della polizza, a prescindere da quando si è verificato il danno.

N.B. : le Compagnie possono limitare la retroattività della polizza.

Eccezioni alla validità temporale della polizza espressa dalla clausola "claims made":
1) *sinistri in serie*

- **Per i "sinistri in serie" la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste , anche di quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.**

- **N.B. : le Compagnie possono limitare il termine entro il quale si accettano denunce per sinistri in serie dopo la data di cessazione del contratto.**

2) *estensione della garanzia agli USA Canada e Messico : prodotti consegnati in tali paesi*

- **Qualora la garanzia sia estesa ai prodotti consegnati negli USA,Canada e Messico (garanzia normalmente esclusa), l'assicurazione vale per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia del contratto assicurativo e per richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nello stesso periodo.**